

Roma, 12 gennaio 2009
Prot. 10

EV/
fax

CIRCOLARE N. 3 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di gennaio 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario gennaio

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di Gennaio 2009

Principali scadenze relative al periodo 1 Gennaio 2009 – 31 Gennaio 2009

Versamenti mensili

Scade **venerdì 16 gennaio 2009**, il termine di versamento dell'Iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di **dicembre 2008**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24 per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

Dichiarazioni

Scade il termine per la presentazione al Comune competente della denuncia delle superfici tassabili ai fini della Tarsu per le quali è iniziata l'occupazione nell'anno precedente (art. 70, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).

Tariffa rifiuti - Per gli adempimenti relativi alla tariffa rifiuti dovuta nei comuni che l'hanno istituita - in sostituzione della Tarsu - ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 si rinvia ai relativi regolamenti

DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE

Lunedì 12 gennaio 2009 –

Redditi di Lavoro dipendente – conguaglio di fine anno

Si richiama l'attenzione su talune disposizioni connesse al termine del 12 gennaio (operazioni di conguaglio cui sono tenuti i sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

- Redditi percepiti da più datori di lavoro - Il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti in relazione ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23, comma 4, D.P.R. n. 600/1973).

- Redditi corrisposti entro il 12 gennaio - Ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Conseguentemente ai fini del conguaglio annuale si tiene conto delle somme e delle ritenute sulle somme e sui valori corrisposti fino al 12 gennaio.

ASSISTENZA FISCALE - Comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale

Scade il termine per i sostituti d'imposta per comunicare ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale (art. 17, D.M. 31 maggio 1999, n. 164).

- Si ricorda che ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Vedasi anche l'art. 13, citato D.M. 31 maggio 1999, n. 164, per quanto concerne i soggetti con rapporto di lavoro a tempo

determinato ed i c.d. rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Giovedì 15 Gennaio 2009 –

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

IVA - Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente

art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 dicembre 2008, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione ridotta commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione; la misura della sanzione è stata ridotta dal 3,75 al 2,5 per cento dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 29 novembre 2008;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo (così elevato a decorrere dal 1° gennaio 2008 con D.M. 12 dicembre 2007), con maturazione giorno per giorno.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 dicembre 2008.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

codici-tributo: 8904 per l'IVA;

8906 per le ritenute.

1991 per il versamento degli interessi sul ravvedimento IVA.

Venerdì 16 Gennaio 2009 –

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte – 4% dei corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

IVA - Contribuenti mensili - Mese di **dicembre 2008** – Versamento

INPS - Contributo alla gestione separata – Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. Circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

Venerdì 30 gennaio 2009–**REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili**

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 gennaio 2009.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

Sabato 31 Gennaio 2009 –**IVA - Adempimenti di fine mese**

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA - Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993 n. 427)

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annuale

Scade il termine, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

Sulla base della dichiarazione l'ufficio procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Rinnovo (termine prorogato al 2 febbraio essendo il 31 Sabato)

Scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche (D.M. 18 novembre 1998, n. 462), nel mese di gennaio, per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente, per i seguenti autoveicoli:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo:

- con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, o elettrico,
- con potenza effettiva superiore a 35 KW:

b) autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza effettiva superiore a 35 KW:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - Pagamento annuale o denuncia di cessazione - Rateizzazione

Scade il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione (art. 8, comma 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).